PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA L.P. 2/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO E PLURIUSO PER L'INCONTINENZA E PER L'IGIENE PERSONALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 BIS DELLA L.P. N. 23/1990 E DELL'ART. 39 BIS, COMMI 2 BIS E 3, DELLA L.P. N. 3/2006.

LOTTO 1: DISPOSITIVI PER INCONTINENZA. CIG 66411545A6

LOTTO 2: PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE. CIG 66411946A8

ALLEGATO A
- SCHEMA DI CONVENZIONE -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC. _____

N. DI PRATICA FOSE _____

CONVENZIONE QUADRO

- redatto nella forma di scrittura privata -

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO E PLURIUSO PER L'INCONTINENZA E PER L'IGIENE PERSONALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 BIS DELLA L.P. N. 23/1990 E DELL'ART. 39 BIS, COMMI 2 BIS E 3, DELLA L.P. N. 3/2006 (in seguito per brevità "Convenzione").

LOTTO 1: DISPOSITIVI PER INCONTINENZA. CIG _____

LOTTO 2: PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE. CIG _____

TRA

La **Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito anche APAC)**, con sede in Trento – Via Dogana, 8, in persona del _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____

E

_____, sede legale in ___, Via ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 8
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 8
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 9
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 10
ARTICOLO 5 – DURATA 11
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE 11
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 13
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 14
ARTICOLO 9 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE 15
ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 15
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO 15
ARTICOLO 12 - VERIFICHE SULLA FORNITURA 16
ARTICOLO 13 - VERIFICHE ISPETTIVE 16
ARTICOLO 14 - SUPERVISIONE E CONTROLLO 16
ARTICOLO 15 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 16
ARTICOLO 16 – REVISIONE PREZZI 20
ARTICOLO 17 – CESSIONE DEI CREDITI 20
ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO 20
ARTICOLO 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 21
ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE 21
ARTICOLO 21 - TRASPARENZA 21
ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA 22
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 22
ARTICOLO 24 - CAUZIONE DEFINITIVA 23
ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 24
ARTICOLO 26 – PENALI 25
ARTICOLO 27 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA PER INADEMPIMENTO 27
ARTICOLO 28 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA 28
ARTICOLO 29- RECESSO 29
ARTICOLO 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 29
ARTICOLO 31 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE 30
ARTICOLO 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 30
ARTICOLO 33 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI 30
ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 30
ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 31
ARTICOLO 36 - CLAUSOLA FINALE 31

PREMESSO CHE:

1) nel presente documento e in tutti i suoi allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Convenzione: la Convenzione stipulata tra APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Amministrazione/i Contraente/i//APSP-RSA: le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito APSP – RSA) operanti sul territorio della Provincia di Trento tenute a utilizzare la Convenzione;

APAC: Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti;

Aggiudicatario/a e/o Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

[Lotto 1] **Ordinativo/Ordine di Fornitura/Singolo contratto di fornitura**: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti, secondo quanto previsto al Capitolo 4 dell'allegato – Capitolato Tecnico; l'Ordinativo avrà esecuzione mediante le successive Richieste di Consegna trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

[Lotto 1] **Richieste di consegna**: il documento inviato tramite posta elettronica certificata con il quale Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, la tipologia e il quantitativo dei Prodotti richiesti, la Sede di Consegna, secondo quanto previsto al Capitolo 4.1.1.1 dell'allegato - Capitolato Tecnico;

[Lotto 2] **Ordinativo/Ordine di Fornitura/Singolo contratto di fornitura**: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti, secondo quanto previsto al Capitolo 4 dell'allegato – Capitolato Tecnico; in questo caso l'Ordinativo funge anche da Richiesta di consegna;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, IVA esclusa;

[Lotto 1] **Importo massimo contrattuale:** l'importo massimo stimato, oggetto della presente Convenzione, pari all'importo giornaliero offerto in gara dall'Aggiudicataria, IVA esclusa, moltiplicato per il numero di posti letto, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del capitolato tecnico, moltiplicato a sua volta per la durata complessiva della Convenzione, di cui al successivo art. 5, comma 1; l'importo massimo contrattuale inizialmente

predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato di seguito;

[Lotto 2] **Importo massimo contrattuale:** l'importo massimo stimato, oggetto della presente Convenzione, pari alla sommatoria dei prodotti risultanti tra il Quantitativi dei beni richiesti di cui al Capitolato Tecnico, posti in gara, e i relativi prezzi unitari offerti dall'Aggiudicataria, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato di seguito;

Giorni lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica e festivi;

Data di Consegna Richiesta: data indicata dall'Amministrazione Contraente nella Richiesta di Consegna (Lotto 1) e/o nell'Ordinativo di Fornitura (Lotto 2) che dovrà essere accettata dal Fornitore;

Data di Consegna Concordata: data concordata tra Amministrazione Contraente e Fornitore a seguito della comunicazione della Data di Consegna Richiesta indicata nella Richiesta di Consegna (Lotto1)/Ordinativo di fornitura (Lotto 2) che deve essere fissata nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione della Richiesta di Consegna (Lotto1)/Ordinativo di fornitura (Lotto 2);

Sede di consegna: il luogo– sede e ufficio dell'Amministrazione Contraente indicato nelle Richieste di Consegna (Lotto 1)/Ordinativo di Fornitura (Lotto 2), presso il quale il Fornitore deve consegnare i Prodotti richiesti;

Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, da prestare secondo quanto stabilito nell'Allegato Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse e al successivo art. 1;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente sul sito il cui indirizzo è: www.mercurio.provincia.tn.it, gestito tramite strumenti di "Information Technology";

2) il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 *(Legge sui contratti e sui beni provinciali)*, al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:
    a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
    b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità

massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

3) il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 *(Legge sui contratti e sui beni provinciali),* prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;
4) in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificato da ultimo dall'art. 39 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC), svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza;
5) il comma 36 ter 1 della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 *(Legge sui contratti e sui beni provinciali),* prevede che le amministrazioni del settore pubblico provinciale sono tenute ad utilizzare le convenzioni attivate da APAC;
6) la deliberazione della Giunta provinciale n.1232/2015 ha individuato la strategia di acquisto per i dispositivi per l'incontinenza, prevedendo di utilizzare lo strumento della convenzione;
7) la deliberazione della Giunta provinciale n. 2310 dell'11 dicembre 2015 ha stabilito che le Azienda pubbliche di Servizio alla Persona sono tenute ad aderire alle proposte di aggregazione di fabbisogno avanzate dalla Provincia per il tramite di APAC anche nei casi non contemplati dall'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23/1990;
8) il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali;
9) la stipula della presente Convenzione:
    a. non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti;
    b. non è fonte di alcuna obbligazione per APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
10) i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Aggiudicataria attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nella presente Convenzione e nell'Allegato Capitolato tecnico;

11) per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alla fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, come definite al precedente punto 1) delle premesse del presente documento, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, è tenuto a svolgere le attività, a effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura e/o *[Lotto 1]* della Richiesta di consegna, compilati e inviati entro i termini e in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico;
12) APAC, in esecuzione dei compiti assegnati a essa dalla Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l'incontinenza e per l'igiene personale e dei servizi connessi attraverso una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla'rt. 83 del D. Lgs 163/2006, svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 2 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
13) il Fornitore _____ è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra, indetta da APAC, per il Lotto _____ e il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato, in sede di gara, la volontà di impegnarsi a effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire *[Lotto 1]* gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna, *[Lotto 2]* gli Ordinativi di Fornitura, emessi dalle Amministrazioni Contraenti e come definiti nel seguito alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati;
14) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
15) il Fornitore ha presentato, ai fini della stipulazione della presente Convenzione, la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, rilasciata dalla _____ e avente n _____ per un importo di Euro _____= (_____), pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
16) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
17) il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione; il Fornitore si impegna a rinnovare la polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione
18) in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'APAC n. ____ di data _____, che ha autorizzato l'indizione della gara per l'affidamento

in appalto della fornitura di cui in oggetto, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantagiosa, di cui all'art. 83 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006, e s.m., per un importo a base d'appalto stimato massimo per il Lotto ___ di Euro _____ (_____/00), di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi, gara della quale è risultata aggiudicataria la predetta Società _____, come appare dal verbale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare di data _____, prot. n. S171-___/_____/3.5/___ di data _____, numero progressivo ____/____;

19) vista la nota prot. n. _____ di data _____, con la quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Società_____ dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;

- ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché il Capitolato tecnico, l'Offerta Tecnica e i suoi allegati, comprensiva degli elementi migliorativi presentati, l'Offerta Economica del Fornitore costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. Il Capitolato tecnico e l'Offerta Economica, previa verifica e sottoscrizione delle parti contraenti, vengono allegati alla presente Convenzione sotto le lettere A e B, mentre l'offerta tecnica viene controfirmata dalle parti e depositata in formato cartaceo presso APAC.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La presente Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.
2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili d'inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la medesima, APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro, possono concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
3. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata da:
   a) Convenzione, Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica e Offerta Economica e i suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
c) L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
d) L.P. 16 giugno 2006, n. 3;
e) L.P. 30 novembre 1992, n. 23;
f) disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
g) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile;
h) norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
i) Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
j) Delibera di Giunta Provinciale del 20 gennaio 2012, n. 41 "Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle strutture provinciali. Aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 885 del 23 aprile 2010";
k) Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza" e ss.mm..

4. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
5. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le Parti possono concordarne le opportune modifiche sostituendo le stesse con altre previsioni che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
6. Per le modalità di utilizzazione della Convenzione e di conclusione dei singoli Ordinativi di Fornitura, si rinvia ai successivi articoli della presente Convenzione e al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a fornire:
   - *[Lotto 1]* dispositivi per incontinenza, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1, del Capitolato tecnico, con le caratteristiche minime previste al Capitolo 3, paragrafo 3.1, del Capitolato Tecnico, nonché dei servizi connessi di cui al successivo comma 2, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto, di cui al punto 1) delle premesse, previsto di Euro xx,xx (xx/xx), IVA esclusa, eventualmente incrementato.
   - *[Lotto 2]* prodotti per l'igiene personale, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.2, del Capitolato tecnico, con le caratteristiche minime previste al Capitolo 3, paragrafo 3.2, del Capitolato

Tecnico, nonché dei servizi connessi di cui al successivo comma 2, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto, di cui al punto 1) delle premesse, di Euro xx,xx (xx/xx), IVA esclusa, eventualmente incrementato.

2. Unitamente alla fornitura dei Prodotti di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi quali servizi e attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
   - Servizi di assistenza post – vendita, relativi al Lotto di appartenenza, di cui al Capitolo 5 del Capitolato Tecnico,
   - altri Servizi connessi per la corretta gestione della Convenzione previsti dalla presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico.

   Il corrispettivo di tutti i predetti Servizi connessi è, e deve intendersi, incluso nell'importo della fornitura corrisposto dall'Amministrazione Contraente.

3. I Servizi connessi dovranno essere necessariamente erogati dal Fornitore con le modalità stabilite nella presente Convenzione. nel Capitolato Tecnico, oltre che nell'Offerta tecnica.
4. La fornitura dei Prodotti dovrà necessariamente rispondere ai requisiti minimi e alle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, oltre che nell'Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria; i Servizi connessi dovranno essere necessariamente erogati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nell'Offerta tecnica e nel presente documento.
5. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per APAC, né per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle medesime Amministrazioni che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali degli stessi.
6. APAC si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, siano esauriti o si prevede sia esaurito importo massimo contrattuale, al Fornitore può essere chiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale valore sino alla concorrenza del 20 % (venti per cento) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 della L.P. del 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, fermo restando quanto previsto all'art. 27, comma 2, lettera e), della L.P. 2/2016.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo articolo 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui al punto 1) delle premesse della presente.
3. *[Lotto 1]* Ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. *[Lotto 1]* In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.
5. *[Lotto 2]* Non sono previsti oneri interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 5 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza dopo 48 (quarantotto) mesi (equivalenti a 1.460 giornate), salvo l'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, di cui al precedente art. 3, comma 1, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3 comma 6.
2. Tale durata potrà essere prorogata fino a un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di APAC, da inviare al Fornitore nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito. Non è comunque possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il valore massimo di cui all'art. 3, comma 1, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
3. *[Lotto 1]* I singoli Contratti di fornitura avranno durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di attivazione della stessa Fornitura decorrenti dalla data di emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico.
4. *[Lotto 2]* I singoli Contratti di fornitura hanno esecuzione immediata secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico.
5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi siano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare le forniture oggetto della Convenzione indicate nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di

Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.
4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi altresì alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore, inoltre, s'impegna espressamente a:
   a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
   b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   c) *[Lotto 1]* rispettare, per i dispositivi per ausili per incontinenza, le disposizioni previste dal Decreto del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) riguardanti l'"Adozione dei criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ss.mm.;
   d) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
   e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
   f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
   h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonchè negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;

i) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;

j) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.
9. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 ter 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e. i. e dal punto 6) delle premesse della presente Convenzione, i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui al successivo art. 13 e al Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
   i. assistere le Amministrazioni Contraenti e APAC nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
   ii. manlevare e tenere indenne APAC, nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:

i. senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento;
ii. nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
iii. salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

3. Prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:
   a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
   b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.
4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un Call center, secondo quanto previsto al Capitolo 5, Paragrafo 5.2, del Capitolato tecnico.
5. *[Lotto 1]* Il Fornitore deve predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di attivazione della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere le Richieste di Consegna inviate dalle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 1,2 e 3, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 9 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all'APAC secondo i termini e le modalità specificate nel Capitolato tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC.

ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all'art. 274 del D.P.R. n. 270/2010. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Aggiudicatario deve nominare un responsabile della fornitura, comunicando ad APAC prima della stipula della Convenzione il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il responsabile della fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il responsabile della fornitura sarà referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
3. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo tecnico/operativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, eventuale numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

ARTICOLO 12 - VERIFICHE SULLA FORNITURA

1. Per le forniture di dispositivi monouso e pluriuso per l'incontinenza e per l'igiene personale dopo il ricevimento della merce, potranno essere effettuati appositi controlli secondo quanto disposto dal Paragrafo 4.4.2 dell'allegato Capitolato tecnico.

ARTICOLO 13 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. Ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010 e secondo quanto previsto al Paragrafo 4.4.3 dell'allegato Capitolato tecnico, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e/o ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura.
2. In caso il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, secondo quanto previsto al Paragrafo 4.4.1 dell'allegato Capitolato tecnico, le Amministrazioni contraenti e/o ad APAC, per quanto di propria competenza, procedono alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato e con quanto dichiarato nell'eventuale nuova scheda tecnica.
3. il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e/o ad APAC a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Al fine delle verifiche inerenti la regolarità e la correttezza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, APAC può avvalersi anche di altri enti od organi accreditati.
5. Nel caso in cui le attività di verifica di cui ai commi precedenti abbiano esito negativo, APAC, in conformità a quanto previsto al successivo art. 28, richiamate le disposizioni dei Paragrafi 4.4.1 e 4.4.3 dell'allegato Capitolato tecnico, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

ARTICOLO 14 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008, provvedono a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 15 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali, indicati nell'offerta economica del Fornitore, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea., fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

2. Il prezzo e, quindi, i corrispettivi contrattuali devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Prodotto, anche delle prestazioni dei Servizi Connessi e sono dovuti e si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura *[Lotto 1]* e delle Richieste di Consegna *[Lotto 2]*, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. *[Lotto 1]* Con riferimento a ogni Singolo Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna inviate dalle Amministrazioni Contraenti saranno emesse dall'Aggiudicataria conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture, dovranno essere emesse, intestate e inviate alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità di cui ai successivi commi.
5. *[Lotto 2]* Con riferimento a ogni Singolo Contratto di Fornitura, le fatture saranno emesse dall'Aggiudicataria conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture, dovranno essere emesse, intestate e inviate alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità di cui ai successivi commi.
6. *[Lotto 1]* I predetti corrispettivi sono corrisposti con cadenza mensile dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.
7. *[Lotto 2]* I predetti corrispettivi sono corrisposti, a consegna effettuata, da parte delle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.
8. *[Lotto 1]* I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dagli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e a quanto disposto dal Capitolo 4, Paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico.
9. *[Lotto 2]* I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dagli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e a quanto disposto dal Capitolo 4, Paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico.
10. *[Lotto 1]* La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza mensile, di cui al precedente comma 6, ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
11. *[Lotto 2]* La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei beni (documento di trasporto) ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.

12. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
13. *[Lotto 1]* Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, riporterà il corrispettivo di ogni prodotto, di cui al precedente comma 1, le unità realmente consegnate, il relativo valore complessivo e l'importo totale della/e Richiesta/e di consegna effettivamente eseguita/e nel mese di riferimento, di cui al precedente comma 6. Inoltre, deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura (numero e data dell'ordine), il numero di Richiesta di Consegna oggetto della fatturazione, il CIG derivato, il codice IPA dell'Ammnistrazione contraente.
14. *[Lotto 1]* Con cadenza annuale, in occasione del pagamento della dodicesima mensilità, dovrà essere effettuata, da parte del Fornitore, una verifica tra il valore complessivo fatturato/fatturabile nei 12 (dodici) mesi trascorsi e il valore complessivo previsto dallo stesso Ordinativo di fornitura diviso per 4 (quattro) (alias: importo giornaliero offerto moltiplicato per i posti letto della RSA a sua volta moltiplicato per 365).
15. *[Lotto 1]* Se, a seguito della verifica di cui al precedente comma 14, si desume un valore complessivo effettivamente dovuto dall'Amministrazione contraente superiore a quello massimo previsto per il periodo (valore eccedente), il Fornitore provvederà all'applicazione, alla fattura relativa alla dodicesima mensilità dell'anno di riferimento, di uno sconto per un importo pari alla differenza tra il valore effettivamente ordinato e il valore massimo a carico dell'Amministrazione; qualora il valore eccedente di cui al comma 14, sia dovuto ad un fabbisogno assistenziale superiore alla normalità evincibile come standard nel sistema delle RSA-APSP aderenti alla convenzione, tale evenienza dovrà essere formalizzata da parte del Fornitore alla specifica RSA-APSP in forma scritta, almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza dei 12 (dodici) mesi. La predetta comunicazione dovrà evidenziare dettagliatamente i motivi e le circostanze che possono aver generato un consumo superiore allo standard. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore un contraddittorio, da documentarsi con apposito verbale, finalizzato al conseguimento di un'intesa che potrà non dare luogo allo sconto di cui al presente comma.
16. *[Lotto 2]* Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, riporterà il corrispettivo di ogni prodotto, di cui al precedente comma 1, le unità effettivamente consegnate, il relativo valore complessivo e l'importo della Fornitura dell'ordinativo. Inoltre, deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, il numero dell'Ordinativo di Fornitura oggetto della fatturazione, il CIG derivato, il codice IPA dell'Ammnistrazione contraente.
17. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da trasmettere per la verifica di conformità al fine di agevolare le attività di verifica, controllo e fatturazione.
18. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e

dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

19. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione contraente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione contraente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
20. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
21. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito dal precedente comma 12, salvo quanto previsto al precedente commi 10 e 11, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore può sospendere la fornitura e/o la prestazione delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura *[Lotto 1]* e/o Richieste di Consegna, salvo quanto diversamente previsto al successivo comma 22.
23. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione, si possono risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e da APAC, ciascuno per quanto di propria competenza, come previsto al successivo art. 28.
24. A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma 20, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 12, può sospendere la fornitura, relativamente all'Ordinativo di fornitura *[Lotto 1]* e/o Richiesta di Consegna, per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordinativi di fornitura *[Lotto 1]* e/o Richiesta di Consegna, emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore può sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non saranno accettati nuovi Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, deve provvedere al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

25. APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 16 – REVISIONE PREZZI

1. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come indicati nella presente Convenzione, a eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
2. È previsto l'adeguamento dei prezzi, secondo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, a partire dal secondo anno di fornitura e con cadenza annuale.
1. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) riferito all'annualità precedente alla richiesta.
2. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente e valutati sulla base di una istruttoria condotta da APAC.

ARTICOLO 17 – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26, comma 2, della L.P. 2/2016. In ogni caso, è fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

[In caso il Fornitore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo massimo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato da APAC. Il Fornitore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate

dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

[In caso il Fornitore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora sia promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o APAC sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 21 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:
    a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
    b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
    c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
    d. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e

seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero il Fornitore non rispetti per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di APAC di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o all'APAC.
5. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. APAC tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa, nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli

ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento e all'invio ad APAC da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli stessi soggetti consentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario e i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il relativo sito internet. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, ad APAC avviene anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

3. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a favore di APAC e delle Amministrazioni Contraenti del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dell'Ordinativo, la cauzione definitiva è ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni; in caso di risoluzione della Convenzione la stessa è trattenuta da APAC.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle

Amministrazioni contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. *[Lotto 1]* La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura e dalle relative Richieste di Consegna effettivamente eseguite, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

   Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di fornitura e dalle relative Richieste di Consegna effettivamente eseguite, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore.

8. *[Lotto 2]* La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

   Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore.

9. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.
10. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di APAC.
11. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o APAC hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed

ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 26 – PENALI

1. Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura della presente Convenzione, in caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate dalle singole Amministrazioni contraenti) che seguono:
   a) *[Lotto 1]* in caso di ritardo della consegna della fornitura rispetto ai termini massimi previsti di cui al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1.1, del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 1 ‰ (un per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
   b) *[Lotto 2]* in caso di ritardo della consegna della fornitura rispetto ai termini massimi previsti di cui al Capitolo 4, paragrafo 4.1.2, del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 1 ‰ (un per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
   c) *[Lotto 1]* in caso di ritardo nell'espletamento della prestazione di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.1, lettera a), del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 10 ‰ (dieci per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, oltre al quale verrà risolto il contratto, secondo quanto disposto dal successivo art. 28;
   d) *[Lotto 1]* in caso di ritardo nell'espletamento della prestazione di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.1, lettera b), del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 5 ‰ (cinque per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
   e) *[Lotto 1]* in caso d'inadempimento delle prestazioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.1, lettere c) e e) del Capitolato Tecnico, salvo diversa intesa concordata e formalizzata dall'Amministrazione contraente verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa;

f) *[Lotto 2]* in caso d'inadempimento delle prestazioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.2, del Capitolato Tecnico, salvo diversa intesa concordata e formalizzata dall'Amministrazione contraente verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa.

2. Con riferimento alla presente Convenzione, in caso di inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:
   a) in caso di mancato rispetto del termine minimo di preavviso per la comunicazione della messa fuori produzione a tutti i soggetti previsti, di cui al Paragrafo 4.4.1, punto 1), dell'allegato Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad APAC una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa;
   b) in caso di mancata operatività del Call Center di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.2, del Capitolato Tecnico, che si protragga per oltre 4 (quattro) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00), IVA esclusa, per ogni ora di mancata operatività;
   c) in caso di mancati invii delle reportistiche di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.3, del Capitolato Tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo capitolo;
   d) in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione di ciascuno dei referenti del Fornitore di cui precedente art. 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad APAC una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
3. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate
4. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione dell'allegato Capitolato Tecnico, della presente Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare le contestazioni per inadempimento, come specificato al successivo articolo 27.
5. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.

7. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.
8. Ciascuna singola Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo Contratto di fornitura, può trovare applicazione l'articolo 28 della Convenzione.

ARTICOLO 27 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto della presente Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, APAC o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a mettere formalmente in mora, tramite PEC, il Fornitore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, APAC o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, procedono a dichiarare la risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Fornitore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per APAC o le Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., è facoltà di APAC procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
    a. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
    b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
    c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
    d. per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta;
    e. qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro le Amministrazioni Contraenti e/o APAC;
    f. in caso di subappalto non autorizzato;
    g. qualora sia stato ceduto, in tutto o in parte, il contratto a terzi;
    h. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente articolo 12;
    i. per inadempimento da parte del Fornitore, di cui al precedente art. 15, comma 21;
    j. in caso d'inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 18;
    k. per inadempimento degli obblighi da parte del Fornitore previsti dal precedente art. 19;
    l. in caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza da parte del Fornitore, di cui al precedente art. 22, comma 4;
    m. per inadempimento da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dal precedente art. 24, comma 11;
    n. per mancanza di copertura assicurativa da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dal precedente art. 25, comma 2;
    o. qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 26, comma 11, della Convenzione;
    p. per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo 30 della presente Convenzione;
    q. la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, di cui al successivo art. 34.

2. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
3. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del Singolo contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
    a. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente articolo 13;
    b. per inadempimento da parte del Fornitore, di cui al precedente art. 15, comma 21;
    c. per inadempimento da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dal precedente art. 24, comma 11;
    d. in caso di superamento dei giorni previsti per il massimo ritardo di cui al precedente art 26, comma 1, lettera c);
    e. qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 26, comma 11, della Convenzione.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, APAC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, è applicata una penale di equivalente importo, da comunicare al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. APAC, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, può interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 29- RECESSO

1. E' facoltà di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere unilateralmente, tramite PEC, ex art. 1671 c.c., dalla Convenzione o dall'Ordinativo di Fornitura, con almeno 30 (trenta) giorni solari di preavviso, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Fornitore, oltre al corrispettivo per l'eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

ARTICOLO 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

3. Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione ad APAC e al Commissariato per il Governo della Provincia di Trento.

ARTICOLO 31 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE

1. Le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate, sono effettuate secondo le modalità e nelle forme sottoindicate:
    a. gli incrementi dei quantitativi di contratto di cui all'articolo 3, comma 6, sono effettuati con atto di sottomissione mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
    b. le modifiche e integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate diverse da quelle di cui al precedente punto a), sono effettuate mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

ARTICOLO 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ARTICOLO 33 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, e secondo quanto previsto dall'art. 17 "L'applicazione del Codice di comportamento", comma 2, del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 della Provincia Autonoma Di Trento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine il Fornitore dà atto che APAC gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Fornitore, s'impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto di appalto, di cui al precedente art. 28. APAC, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'APAC e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Trento, lì ___ ___

APAC

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della Società dichiara:

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

  Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore,

  Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore,

  Articolo 8 - Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro,

  Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto,

  Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa,

  Articolo 29 - Recesso,

  Articolo 31 - Definizione delle controversie,

  Articolo 34 - Disposizioni Anticorruzione.

Trento lì_____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante